



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 525 del 2014, proposto da:

SNAM RETE GAS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Todarello e Marco Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Todarello in Milano, P.zza Velasca n. 4;

*contro*

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;

*nei confronti di*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, non costituito;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione dell'AEEG del 19.12.2013 n. 602/2013/R/GAS, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di fumus laddove evidenzia che il nuovo sistema introdotto dalla delibera impugnata è stato implementato senza aver previsto un adeguato lasso temporale tale da consentire alla ricorrente di apprestare le necessarie misure al fine di adeguarsi ad esso;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare debba essere accolta al fine di consentire ad AEEG il riesame della specifica questione sopra evidenziata;

Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie, ai fini del riesame, l'istanza cautelare;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 luglio 2014.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)